

CLAUDIO LUZZATI E L'INTERPRETAZIONE GIURIDICA. DUE NODI IRRISOLTI

di FRANCESCA POGGI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Claudio Luzzati su interpretazione e creazione del diritto. – 3. La pragmatica di Claudio Luzzati. – 4. *To be continued*.

1. *Introduzione*

Claudio Luzzati si è occupato di moltissimi argomenti nella sua lunga e prolifica carriera: tra questi riveste certamente un ruolo centrale l'analisi dei problemi legati all'interpretazione giuridica. In questo contributo mi soffermerò proprio sulle tesi di Luzzati relative all'interpretazione del diritto al fine di sottolineare due punti, due snodi importanti, che, a mio giudizio, necessitano di alcuni chiarimenti. Formulerò, pertanto, due domande a Luzzati, per invitarlo ad approfondire questi aspetti del suo pensiero. La necessità di un chiarimento deriva da più fonti. In primo luogo, Luzzati ha – credo volutamente – uno stile espositivo non sistematico, ma che invece procede attraverso congetture e confutazioni, ipotesi e controipotesi. È un autore denso, complesso, che si muove su un background teorico estremamente ricco: è un filosofo, prima che un giurista, e quindi tende a portare alla luce i problemi, piuttosto che a proporre semplicistiche soluzioni. In secondo luogo, Luzzati si è occupato nel corso di tutta la sua carriera dell'interpretazione giuridica e verosimilmente ha cambiato idea su alcune questioni: tuttavia, non è sempre evidente – o, almeno, a me non è sempre evidente – quando ciò sia avvenuto. In effetti, credo che, rispetto ad entrambe le questioni, la necessità di chiarimento derivi proprio da una tensione irrisolta tra sue posizioni più risalenti e nuove idee maturate nel corso dei suoi studi: dal tentativo di tenere insieme posizioni che, a mio giudizio, non sono del tutto compatibili. Infine, Luzzati ha sempre espressamente rifiutato di avanzare una teoria dell'interpretazione

giuridica, preferendo invece muoversi a un livello meta-teorico.

I due punti che discuterò sono i seguenti: la distinzione tra interpretazione e creazione del diritto (o, come Luzzati talvolta scrive, tra interpretazione e integrazione) e il ruolo della pragmatica nell'interpretazione giuridica. In breve, le domande che vorrei rivolgere a Luzzati sono: Come si distingue l'interpretazione dalla creazione del diritto? Qual è il ruolo della pragmatica nell'interpretazione del diritto?

Nei prossimi paragrafi esporrò questi due punti, questi due interrogativi, nel dettaglio, precisando le ragioni che li sostengono. Il mio principale punto di riferimento sarà costituito dall'ultimo testo di Luzzati dedicato al tema dell'interpretazione giuridica, ossia *Del giurista interprete*¹, anche se non esiterò a ricorrere anche ad altri testi, soprattutto per mettere in luce l'evoluzione del suo pensiero.

2. Claudio Luzzati su interpretazione e creazione del diritto

Una tesi costantemente sostenuta da Luzzati, che possiamo ritrovare in tutti i suoi studi sull'interpretazione giuridica, è quella dell'indeterminatezza del linguaggio. Secondo Luzzati, «tutti gli enunciati del nostro linguaggio sono vaghi, generici ed ambigui, sia pure in misura più o meno ampia»². «I significati sono intrinsecamente vaghi, aperti, porosi, ambigui, etc. e questo fa sì che i quesiti semantici talora non possono ricevere nessuna risposta e altre volte, invece, di risposte ne ricevono più d'una, tutte compostibili»³. «E, si badi, un siffatto fenomeno non è eccezionale, ma costituisce la regola»⁴. Il fenomeno della porosità e, più in generale, dell'indeterminatezza del linguaggio può essere ridotto, ma non eliminato⁵.

L'idea dell'ineliminabile indeterminatezza del linguaggio si coniuga, però, sempre con la tesi secondo cui le interpretazioni possibili rappresentano una «rosa ampia ma non infinita»⁶. Per Luzzati, i significati delle disposizioni non sono un'integrale invenzione dei giudici, né presi singolarmente

¹ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, Giappichelli, Torino, 2016.

² U. SCARPELLI, C. LUZZATI, *Compendio di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 77.

³ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., p. 181.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Cfr. C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 83-97.

⁶ U. SCARPELLI, C. LUZZATI, *Compendio di filosofia del diritto*, cit., p. 77.

te né presi nel loro insieme⁷. L'interprete muove sempre da un ventaglio di soluzioni plausibili all'epoca in cui opera: l'ambito di scelta «non è illimitato»⁸.

Quindi, se la rosa delle interpretazioni possibili è finita, sembrerebbe comunque possibile tracciare una linea di demarcazione tra interpretazione e creazione del diritto: se scegliamo un significato che ricade all'interno della rosa stiamo interpretando; se, invece, scegliamo un significato che cade al di fuori, stiamo creando diritto. Fin qui, le tesi di Luzzati sembrerebbero molto simili a quelle della scuola scettica genovese, che, a sua volta, si richiama alla teoria di Hans Kelsen. Esiste una cornice di significati ammissibili, se il giudice seleziona un significato all'interno della cornice, interpreta, se seleziona un significato fuori dalla cornice, crea diritto. La distinzione tra creazione e interpretazione è teoricamente chiara – anche se poi, in singoli casi concreti, può essere dubbia.

Ma, in base, a quali criteri possiamo tracciare il confine tra interpretazioni possibili e non, tra significati espressi e non espressi da una data disposizione? Quali criteri delimitano la rosa delle interpretazioni possibili?

In lavori più risalenti, Luzzati sembra ritenere che siano le regole e le convenzioni che governano la comunicazione (incluse quelle pragmatiche) a definire la cornice delle interpretazioni ammissibili: è il modello dell'interprete-mediatore⁹. L'interprete non crea diritto, ma media tra testi che esprimono uno o più significati (parzialmente, ma non totalmente) indeterminati e, comunque, preesistenti, da un lato, e l'esigenza di una loro interpretazione e applicazione univoca, dall'altro. L'idea, insomma, è che ci siano dei significati preesistenti – determinati da regole e convenzioni linguistiche – e che l'interprete possa limitarsi a conoscerli – salvo poi doverne scegliere uno solo, e/o doverlo determinare, riducendo fenomeni di vaghezza o porosità. Tuttavia, soprattutto nelle opere più recenti, questo quadro si complica notevolmente per effetto di almeno tre tesi tra loro connesse.

In primo luogo, Luzzati, pur ribadendo che «Vi è un senso letterale»¹⁰, accentua, in modo più forte di quanto non facesse in lavori precedenti, l'idea secondo cui il significato letterale non è affatto chiaro ed univoco¹¹.

⁷ Cfr. C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., p. 295.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. U. SCARPELLI, C. LUZZATI, *Compendio di filosofia del diritto*, cit., p. 101.

¹⁰ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., p. 185.

¹¹ *Ivi*, p. 271.

In particolare, Luzzati giunge a proporre una visione della “lettera” come un insieme di sceneggiature, caratterizzate da un’organizzazione interna debole, una struttura a rete, che forniscono uno standard di normalità, e variano nel tempo e nei contesti. Questa visione di significato letterale come “frames”, stereotipi, sceneggiature aperte, viene presentata proprio al fine di sottolineare «la grande mobilità»¹² dei significati. Quindi, il significato letterale non solo non è chiaro e univoco, ma è mobile, variabile, e non è affatto letterale. Le nozioni di stereotipi, *frames*, sceneggiature sono tutte contestuali e, quindi, sono nozioni pragmatiche. Infatti, Luzzati scrive che, per ricostruire il senso letterale delle leggi, dovremmo ricorrere «a un manuale conversazionale per stranieri»¹³ – esempio paradigmatico di istruzioni pragmatiche.

In secondo luogo, e in stretta connessione con quanto sopra, la mobilità del significato, che, per comodità, possiamo continuare a chiamare “letterale”, viene rigorosamente tematizzata e problematizzata da Luzzati in connessione con il convenzionalismo linguistico e la prassi giudiziaria. Per Luzzati, il significato letterale è mobile perché i giudizi collettivi sui significati delle parole sono mutevoli, non del tutto empirici, sono giudizi partecipati non distaccati, ossia non sono indipendenti dal giudizio dei parlanti competenti¹⁴. Non solo, ma per quanto riguarda l’interpretazione giuridica, le «interpretazioni, le decisioni e le prassi talvolta retroagiscono sui significati: non sussiste mai una mera ricognizione dei significati come fossero un dato indipendente, che si coglie allo stesso modo in cui afferriamo un libro posato sul tavolo; si tesse invece, a livello collettivo, una trama complessa in cui rientrano i giudizi partecipanti degli addetti ai lavori, che in parte modificano il loro oggetto»¹⁵. Insomma, «La trama preesistente viene modificata regressivamente, in modo retroattivo»¹⁶. Ma, allora, è lecito chiedersi come sia possibile individuare una rosa di significati ammissibili, se la rosa stessa può venire modificata regressivamente, in modo retroattivo. Luzzati stesso, in effetti, sottolinea che «Se i significati sono parte d’un processo aperto, la distinzione fra l’interpretazione in senso stretto e l’integrazione non è più così ovvia»¹⁷. Eppure in Luzzati continuano a coe-

¹² Ivi, p. 283.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ivi, p. 179 ss.

¹⁵ Ivi, p. 290.

¹⁶ Ivi, p. 281.

¹⁷ Ivi, p. 289.

sistere sia la tesi secondo cui non ci sono significati preesistenti da conoscere¹⁸, sia la tesi secondo cui tali significati vi sono¹⁹, la rosa delle interpretazioni ammissibili è «relativamente indipendente dalle scelte degli interpreti»²⁰ e la creatività giudiziaria è «una creatività suscettibile di essere disciplinata, [...] una creatività ristretta, confinata, residuale, che non fuoriesce [...] dal quadro normativo qual è sommariamente delineato dalla fonte legislativa»²¹.

Infine, a complicare il quadro, Luzzati, interrogandosi sui criteri che rendono “buona” un’interpretazione, scrive che un’interpretazione «è felice se risponde a certi criteri di successo che vanno oltre la semplice comprensione delle parole e che talvolta capovolgono addirittura il senso ordinario delle parole»²². Questi criteri di successo attengono al raggiungimento di certi scopi, in particolare all’attuazione di valori, che però sono spesso controversi e, comunque, «variano culturalmente e settorialmente»²³. Si noti che qui Luzzati sta parlando di interpretazione e non di creazione o integrazione. Non sta dicendo che anche l’attività creativa o integrativa può essere buona, felice o corretta se risponde a certi valori; sta invece sostenendo che l’interpretazione è, appunto, interpretazione e può essere interpretazione buona, felice e corretta anche se capovolge il significato letterale (il quadro semantico-pragmatico di riferimento). Ovviamente, si potrebbero interpretare le tesi di Luzzati come prescrittive: come tesi, cioè, che prescrivono come debba essere una buona interpretazione – rispettosa di certi valori, orientata a certi scopi, etc. Tuttavia, per il co-testo in cui sono inserite, credo che siano invece tesi descrittive. In particolare, credo che qui Luzzati voglia dire che in molte culture giuridiche un’interpretazione è giudicata felice, buona, corretta anche se sovverte il significato letterale. E da ciò si può, allora, inferire che non è certo tale significato – sia pure non univoco, non chiaro e mobile – a tracciare (all’interno di tali culture) i confini tra interpretazione e creazione. Ma che cosa allora traccia i confini in oggetto?

Credo che per Luzzati la risposta vada rintracciata in un’idea per lui

¹⁸ Cfr. *ivi*, pp. 261 e 290.

¹⁹ *Ivi*, p. 295.

²⁰ *Ivi*, p. 296.

²¹ *Ivi*, p. 190.

²² *Ivi*, p. 262.

²³ *Ibidem*. Al riguardo, Luzzati sostiene che la tesi intermedia hartiana abbia proprio il difetto di «trattare l’interpretazione con un approccio neutrale, come se i giudici e gli interpreti potessero muoversi in un ambiente asettico, trascurando il tema, gravido di impegni valutativi, degli standard di successo» (*Ivi*, p. 263).

centrale, una nozione-chiave di tutta la sua produzione scientifica: quella di intersoggettività. Al riguardo, Luzzati sottolinea spesso come «la cultura giuridica, le ideologie e le prassi generalizzate esercitano un enorme influsso [sull'interpretazione] [...] Gli atteggiamenti e la cultura degli interpreti costituiscono una fonte non dichiarata di ogni ordinamento giuridico»²⁴. Secondo Luzzati, il diritto «non è in nessun caso un dato indipendente dagli atteggiamenti degli interpreti. Questi ultimi partecipano sempre, in una certa misura, alla creazione delle norme. Le interpretazioni, specie se condivise, retroagiscono sul diritto legislativo. [...] Al posto dell'oggettività [...] si può dare solo un grado più o meno spiccato di intersoggettività che dipende dalle convenzioni e dalle convinzioni collettive: l'atteggiamento collettivo [...] è determinante. Prescindendo da esso le norme non esistono»²⁵. Insomma, a me pare che il novero delle interpretazioni giuridicamente ammissibili sia determinato dai giudizi di ammissibilità collettivi. Sono ammissibili quelle interpretazioni che, in un certo periodo storico e in un certo settore, la comunità degli interpreti considera tali. Ciò, però, apre numerosi problemi.

Innanzitutto, non si può contemporaneamente sostenere che a prescindere dall'atteggiamento collettivo «le norme non esistono» e che i significati delle disposizioni non dipendono integralmente dagli interpreti «né presi singolarmente né presi nel loro insieme»²⁶. Se le norme – o, meglio che il fatto che certe disposizioni esprimano certe norme – dipendono dagli atteggiamenti collettivi, allora dipendono dagli interpreti presi nel loro insieme. Certo, sotto il profilo sincronico si possono distinguere significati che, in un certo momento storico e in un certo settore, la cultura considera ammissibili, significati che invece sono considerati inammissibili, e un insieme più o meno ampio di casi dubbi. Tuttavia, sotto il profilo diacronico, tale distinzione salta: se, nel tempo t , un giudice attribuisce ad una disposizione un significato che la cultura considera inammissibile in t , ma, dopo la sua decisione, la cultura stessa (o la maggioranza di essa) giudica l'interpretazione accettabile, arriva a condividerla, altre sentenze la confermano, allora il confine è retroattivamente mutato. Sotto il profilo sincronico il confine può essere incerto, ma sotto il profilo diacronico è inesistente. Ciò ovviamente compromette soprattutto la certezza che, per Luzzati, va intesa essenzialmente in senso diacronico come prevedibilità. Peraltro, di questo

²⁴ Ivi, p. 295.

²⁵ Ivi, p. 376.

²⁶ Ivi, p. 295.

Luzzati è perfettamente consapevole. Così scrive, ad esempio, che «l'opzione fra un'interpretazione esclusiva (*a contrario*) e un'argomentazione inclusiva, basata sulla pretesa *ratio* delle norme, è alla mercé di chi è chiamato a formulare il giudizio. L'unico antidoto è rappresentato dal conformismo dei giudici e dall'autorevolezza delle corti superiori»²⁷. «La certezza va commisurata alla continuità, alla omogeneità e alla coerenza dell'azione e dei pubblici funzionari»²⁸. Insomma, l'unica garanzia della relativa stabilità del confine tra interpretazioni ammissibili e non ammissibili e, quindi, della certezza del diritto sembra data dall'uniformità degli atteggiamenti degli interpreti, dal loro attenersi a interpretazioni consolidate, dal loro condividere determinati valori, una determinata cultura giuridica. Ciò però comporta ulteriori conseguenze rilevanti rispetto al problema della distinzione tra interpretazione e creazione.

Non si può sostenere che la certezza non dipenda *solo* da fattori semantici²⁹ – e, quindi, che dipenda *anche* da fattori semantici – che «Di unitario c'è solo lo sfondo costituito dal linguaggio»³⁰: il testo, il significato letterale nell'accezione pragmatica di Luzzati, non è un limite all'interpretazione se non nella misura in cui gli interpreti lo considerino tale – cosa che, come Luzzati sottolinea, non sempre avviene. Il testo non è un limite insuperabile per ragioni teoriche: si tratta certo di «un quadro linguistico mobile in una certa misura per quanto relativamente indipendente dalle scelte degli interpreti» giuridici³¹, se non altro perché dipende anche dalle convenzioni ordinarie, ma che tale quadro sia un vincolo alla discrezionalità interpretativa deriva solo da un atteggiamento collettivo della comunità di riferimento. Non è, quindi, vero che, come scrive Luzzati, «Il giudice non è libero dal punto di vista concettuale di scostarsi dalle regole riconosciute»³². Dal punto di vista concettuale, il giudice e, soprattutto, i giudici sono liberissimi di farlo: non solo nel senso che, se giudici di ultimo grado, la loro sentenza sarà comunque vincolante, ma anche nel senso che, per Luzzati stesso, è la comunità giuridica nel suo insieme a determinare ciò che i giudici sono o non sono liberi di fare. Come scrive Luzzati, «La regolarità del diritto e lo stesso garantismo dipendono dagli impegni e dai vincoli che le persone

²⁷ C. LUZZATI, *Principi e principi*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 60-61.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Cfr. *Ivi*, p. 55.

³⁰ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., p. 381.

³¹ *Ivi*, p. 296.

³² *Ivi*, p. 260.

concrete concretamente si assumono»³³. Se qui ed oggi il testo è considerato un vincolo – per quando fluido, malleabile e non invincibile – ciò non sembra derivare da ragioni concettuali, ma da una contingenza sociale.

Ciò che vale per il testo, vale del resto per qualsiasi tipo di vincolo. Al riguardo Luzzati sostiene che l'intersoggettività sia ottenuta «con tecniche formalistiche (autorità del giudicato, gerarchia delle norme, trinceramento dietro regole generali e astratte considerate tassative, scadenza dei termini, preclusioni processuali, ecc.)»³⁴. Luzzati però riconosce come tali tecniche siano efficaci nell'assicurare l'atteggiamento conformistico degli interpreti solo nella misura in cui gli interpreti stessi, conformisticamente, vi si attenano. Insomma, si può solo sperare che gli interpreti valutino «doveroso e opportuno impegnarsi a non essere partigiani e, quando applicano il diritto, sforzarsi di instaurare con la loro azione certezza e regolarità in modo da non frustrare le ragionevoli attese del cittadino rispettoso della legge»³⁵.

Per concludere su questo punto, a me pare che vi sia una forte tensione, se non un'incompatibilità, tra l'indeterminatezza del diritto – sia nella sua componente linguistica, sia soprattutto come prassi effettiva che si avvale di criteri diversi e ulteriori rispetto a quelli della comunicazione ordinaria – e il ruolo centrale rivestito dagli interpreti nella sua determinazione, da un lato, e l'idea che vi sia una linea di confine (per quanto incerta) tra interpretazione e creazione e che tale linea di demarcazione dipenda dalle convenzioni semiotiche generali. Se, come Luzzati sembra ritenere, i criteri per stabilire questa linea sono affidati ai giudizi di ammissibilità della comunità degli interpreti e se non esistono vincoli giuridici a questi giudizi, allora sotto il profilo giuridico è impossibile distinguere tra interpretazione e creazione. Questo non vuol dire che non esistano significati prima dell'interpretazione – che non esistano significati prima dell'interpretazione è una tesi assurda, che nessuno, nemmeno il c.d. scetticismo interpretativo estremo, ha mai sostenuto³⁶. Vuol dire, invece, che quei significati non sono *giuridicamente* vincolanti: di fatto, possono essere dei limiti sociali anche molto efficaci, ma possono anche non esserlo, in quanto ciò dipende, appunto, dagli atteggiamenti contingenti degli interpreti. Certo, Luzzati ha

³³ Ivi, p. 378.

³⁴ Ivi, p. 376.

³⁵ Ivi, p. 378.

³⁶ Sul punto cfr. P. BRUNET, F. POGGI, *Legal Interpretation*, in L. BURAZIN, K.E. HIMMA, G. PINO (eds.), *Jurisprudence in the Mirror: The Common Law World Meets the Civil Law World*, OUP, Oxford, 2024, pp. 373-398.

ragione – e credo, anzi, che sia una delle sue tesi recenti più interessanti – nel sostenere che è una caratteristica «di ogni pratica sociale la capacità di funzionare, producendo conformismo, nonostante un certo grado di disaccordo»³⁷. Il conformismo in questo senso non è davvero contingente, perché senza conformismo non avremo alcuna prassi. Tuttavia, è il contenuto degli atteggiamenti conformistici ad essere contingente. È il fatto che il quadro linguistico di riferimento sia, qui e oggi, un vincolo sociale abbastanza effettivo contro l'arbitrio giudiziale ad essere contingente. Insomma, non si tratta dal punto di vista teorico di un limite giuridico alla discrezionalità giudiziaria.

3. *La pragmatica di Claudio Luzzati*

Oggi c'è una vivace discussione sul ruolo della pragmatica nell'interpretazione giuridica. In particolare, ci si chiede se gli interpreti – e soprattutto i giudici – attribuiscono (o debbano attribuire) ai testi anche significati pragmatici, se le tecniche di *legal drafting* possano o debbano affidarsi, e in che misura, a tali significati, se il ricorso a considerazioni pragmatiche aumenti o diminuisca la discrezionalità interpretativa. La pragmatica è un tema che, a mio giudizio, ha assunto una progressiva importanza nel pensiero di Claudio Luzzati. Si è già visto, al riguardo, come per Luzzati lo stesso significato letterale sia un significato contestuale, in un senso molto affine a quello del contestualismo linguistico: un insieme di sceneggiature, *frames*, significati contestualmente tipici. La pragmatica sembrerebbe, quindi, svolgere un ruolo importante nell'ultimo Luzzati. Tuttavia, questa impressione sembra smentita dal modo in cui, anche negli ultimi lavori, Luzzati definisce la pragmatica, le relazioni tra pragmatica e semantica, e, più in generale, la semiotica.

Partendo dall'ultimo punto, Luzzati rimane fedele alla visione della semiotica triadica, come relazione tra significante, significato e referente, già presentata in molte opere precedenti: una triade in cui, credo, la pragmatica fatica ad inserirsi.

La pragmatica è poi sempre presentata attraverso la vecchia, e per molti versi oscura, definizione di Morris³⁸ come «lo studio delle relazioni tra i se-

³⁷ Ivi, p. 382.

³⁸ C. MORRIS, *Foundation of a Theory of Sign*, in O. NEURATH (ed.), *International Encyclopedia of Unified Science*, vol. 1, n. 2, University of Chicago Press, Chicago, 1938, p. 6.

gni e i loro interpreti»³⁹ – relazioni che, per inciso, non compaiono nel triangolo semiotico. Certo, Luzzati amplia tale definizione, giustapponendola a modi più moderni di concepire la pragmatica. Così, precisa che la pragmatica studia «le funzioni tipiche dei discorsi e, correlativamente, dei modi in cui variano i significati al mutare dei contesti situazionali»⁴⁰: «le funzioni discorsive tipiche che differenziano i diversi modi di usare il linguaggio [...] esaminando come, nell'interpretare un messaggio o un testo, le conoscenze lessicali codificate si integrano con le conoscenze fattuali di sfondo, oppure con altre del tutto personali»⁴¹. Queste nuove definizioni sono, a mio giudizio, più adatte, perché, se non altro, sottolineano il ruolo centrale del contesto, inteso in senso ampio come comprensivo delle conoscenze (enciclopediche o personali) di sfondo. Tuttavia, a me pare che si tratti ancora di definizioni criticabili nella misura in cui presuppongono una netta distinzione tra semantica e pragmatica e configurano i rapporti tra le due discipline come un processo *bottom-up*. Oggi, la c.d. guerra dei confini (*war of borders*) tra pragmatisti e semanticisti si gioca precisamente sul fatto che esista un'autonomia teorico-concettuale della semantica. Tale autonomia, a sua volta, sussiste se, già a livello semantico, è sempre possibile individuare un significato sufficientemente determinato da poter essere giudicato vero o falso⁴² – per quanto tale significato non sia poi quello effettivamente veicolato dai vari messaggi comunicativi. Per fare un esempio, secondo i sostenitori del minimalismo semantico, un enunciato come “Francesca è pronta” esprime un significato minimo stabile in tutti i contesti d'uso: un significato che è vero se, e solo se, nel contesto di proferimento, Francesca è pronta per qualcosa⁴³. Si noti che non si sostiene né che i parlanti veicolino tale significato minimo, né che lo elaborino, che lo comprendano. A seconda dei contesti, i parlanti veicoleranno e comprenderanno solo significati pragmaticamente arricchiti, come “Francesca è pronta per presentare la sua relazione”, “Francesca è pronta per uscire”, “Francesca è pronta per cenare”. Tuttavia, per sostenere l'autonomia della semantica, è sufficiente che tale significato minimo sia teoricamente configurabile e che sia teoricamente prioritario rispetto ai significati determinati da elementi pragmatico-contestuali.

³⁹ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., p. 216.

⁴⁰ Ivi, p. 218.

⁴¹ Ivi, pp. 219-220.

⁴² Incidentalmente, le norme non sono né vere né false, ma le teorie qui in discussione si sono sviluppate quasi esclusivamente con riferimento al linguaggio assertivo. Non considererò questo problema nel presente testo.

⁴³ Cfr. E. BORG, *Minimal Semantics*, Clarendon Press, Oxford-New York, 2004.

Ebbene, nella guerra dei confini, Claudio Luzzati sembra, a tratti, più vicino alle posizioni dei semanticisti che a quelle dei pragmatisti. Luzzati ammette che «i confini tra semantica e pragmatica siano difficili da tracciare»⁴⁴, ma sembra anche presupporre che tali confini comunque esitano. Infatti, egli ritiene che «sintassi, semantica e pragmatica si presuppongono a vicenda. La sintassi tratta dei rapporti formali fra elementi del significante non interpretati; la semantica si occupa dei significati convenzionali, delle condizioni di verità e, in generale, dei rapporti tra segni ed esperienza; infine la pragmatica studia le condizioni discorsive tipiche che differenziano i diversi modi di usare il linguaggio»⁴⁵. Insomma, le tre branche hanno oggetti differenti e lo studio dei significati è confinato al dominio della semantica. In precedenti lavori ho criticato le tesi sulla priorità e autonomia della semantica⁴⁶, ma qui vorrei limitarmi a osservare come esse non siano del tutto in linea con le idee di Luzzati relative alla natura contestuale del significato letterale. Se il significato “letterale” è un insieme di insieme di sceneggiature, *frames*, significati contestualmente tipici, allora la semantica – quale disciplina che studia i significati – non è affatto autonoma dalla pragmatica – quale disciplina che studia come il contesto, inclusivo delle conoscenze personali e di sfondo, influenzi la comunicazione. Al contrario la semantica è determinata dalla pragmatica. Il processo non è *bottom-up*, ma *top-down*.

Infine, per quanto attiene ruolo della pragmatica nell'interpretazione giuridica, se ho ben interpretato le tesi di Luzzati sul punto, egli ritiene che, rispetto alla comunicazione ordinaria, vada respinta l'idea secondo la quale «il significato contestuale sarebbe di per sé variabile e incerto. Il chiarimento rigoroso del contesto e del co-testo è invece un fattore di certezza, a patto, è ovvio, che si voglia restare aderenti ai significati originari»⁴⁷. Tuttavia,

⁴⁴ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., pp. 216, 218.

⁴⁵ Ivi, p. 219.

⁴⁶ Si vedano F. POGGI, *Contextualism, but not enough. A brief note on Villa's Theory of Legal Interpretation*, in *Revus*, 17, 2012, pp. 55-65; F. POGGI, *The Myth of Literal Meaning in Legal Interpretation*, in *Analisi e diritto*, 2013, pp. 313-335.

⁴⁷ C. LUZZATI, *Del giurista interprete*, cit., p. 273. Si noti che l'idea secondo cui il contesto chiarirebbe il significato delle enunciazioni, purché «si voglia restare aderenti ai significati originari» è tipica di un approccio semanticista. Chi sostiene la priorità e l'autonomia della semantica ritiene che gli elementi pragmatici possano eliminare l'ambiguità e ridurre la vaghezza e la genericità dei significati (semantici) preesistenti – i «significati originari». In altri termini, i significati (semantici) sarebbero a volte sovra-determinati e la considerazione di elementi pragmatici (cioè contestuali) potrebbe intervenire a restringerne l'ambito. Per contro, chi aderisce alla posizione opposta sostiene che, in alcuni casi, i significati semantici (a-contestuali) siano irrimedi-

in ambito giuridico, secondo Luzzati, il ricorso ad elementi pragmatici «allarga l'area dei vincoli e quindi degli errori interpretativi. Non si considerano più quei casi, marginali, di errori dovuti alla scarsa conoscenza del lessico d'una lingua, ma si considerano anche [...] le false ipotesi concernenti il contesto storico, il cotesto, le intenzioni e le credenze dell'emittente»⁴⁸. Inoltre, la considerazione degli elementi pragmatici rinvia necessariamente all'analisi delle intenzioni comunicative dell'emittente⁴⁹: infatti, il contesto rilevante è il contesto che l'emittente intendeva come rilevante per decifrare la propria intenzione comunicativa. Tuttavia, in ambito giuridico, l'intenzione dei legislatori è un oscuro mito o, meglio, secondo Luzzati è una metafora⁵⁰: non c'è nessuna intenzione comunicativa unica e reale cui poter far riferimento. La scrittura «è uno strumento per staccare una comunicazione dal suo autore e traghettarla verso contesti nuovi»⁵¹. Sul punto non potrei essere più d'accordo, sia pure con alcune precisazioni.

In primo luogo, se non c'è, non è configurabile, una unica intenzione comunicativa, non si può parlare di «false ipotesi» su tale intenzione – né sul contesto e sul cotesto rilevanti per l'intenzione dell'emittente. Ogni ipotesi è falsa se un'intenzione comunicativa reale è assente.

In secondo luogo, la costruzione di «contesti nuovi» non può che essere frutto di un'attività discrezionale che non ha alcun vincolo ulteriore rispetto ai giudizi di ammissibilità collettivi (§ 2). Se tutte le ipotesi sono false, perché non esiste una intenzione comunicativa del legislatore, ogni ricostruzione contestuale incontra come unico limite l'accettazione intersoggettiva della comunità di riferimento.

Infine, e questa è la domanda chiave, considerato che, da quanto sopra emerso, la pragmatica in ambito giuridico spalanca le porte della discrezionalità, non sarebbe preferibile farne a meno? Ma è possibile farne a meno? Se si aderisce al confine semanticista, si può ritenere che della pragmatica sia possibile disfarsi, al prezzo, però, di ritenere che non ci siano mezzi per ridurre ambiguità, genericità e vaghezza semantiche, salvo il ricorso alla discrezionalità interpretativa – perché i giudici devono decidere – e fer-

diabilmente sotto-determinati: ossia, le regole semantiche non individuino significati sufficientemente determinati da poter essere giudicati veri o falsi.

⁴⁸ Ivi, p. 223.

⁴⁹ Ivi, p. 279.

⁵⁰ Ivi, pp. 134 ss.

⁵¹ Ivi, p. 280. Cfr. anche U. SCARPELLI, C. LUZZATI, *Compendio di filosofia del diritto*, cit., p. 94; C. LUZZATI, *Principi e principi*, cit., p. 52.

mo, ovviamente, l'unico limite dell'accettazione intersoggettiva. Se si aderisce al confine pragmatista, invece, non si può fare a meno della determinazione contestuale, ma se in ambito giuridico manca quel perno centrale costituito dall'intenzione dell'emittente, allora, di nuovo, si spalanca la porta alla discrezionalità interpretativa – sempre fermo restando l'unico limite dell'accettazione intersoggettiva.

4. To be continued

La finalità primaria di questo capitolo era mettere in luce due punti delle tesi di Claudio Luzzati sull'interpretazione giuridica, che, a mio avviso, richiedono alcune riflessioni aggiuntive ed evidenziano alcune tensioni, dovute probabilmente all'evoluzione del suo pensiero nel corso degli anni.

Una finalità ulteriore, che mi auguro sia stata comunque evidente, era quella di mettere in luce la complessità e la ricchezza dell'analisi di Luzzati: la sua capacità di problematizzare in modo originale, denso e sofisticato la prassi giuridica interpretativa, senza mai scadere in tesi semplicistiche e banali.

Infine, Luzzati stesso mi ha fatto notare come un fine ulteriore e recondito di questo lavoro sia quello di sostenere che egli è – o, dovrebbe coerentemente essere – uno scettico, o, meglio, secondo il suo lessico, un giusrealista. Ovviamente, ha ragione: un coerente sviluppo delle sue tesi, specie di quelle più recenti, conduce, a mio giudizio, inevitabilmente a prendere atto della discrezionalità interpretativa e della relatività sociale e culturale dei vincoli extra-giuridici alla stessa.

Ma, forse, ho interpretato male: la verità è che, in generale, non è tanto vero che vogliamo assomigliare ai nostri maestri, quanto che vorremmo che i nostri maestri assomigliassero a noi (e ci dessero ragione). Al riguardo, non posso che concludere ringraziando Claudio per essere un amico, un punto di riferimento, un appoggio e un maestro “senza averne l'aria”. Sono certa che continueremo a lungo a discutere e a dissentire sull'interpretazione giuridica. Contenti di farlo.

